

Ordinanza **concernente il porto di uniformi straniere in Svizzera** **e dell'uniforme militare svizzera all'estero¹**

del 4 novembre 1970 (Stato 1° ottobre 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995^{2,3}
ordina:

I. Porto di uniformi straniere in Svizzera

Art. 1

¹ Senza autorizzazione, è vietato portare uniformi straniere in Svizzera.

² Sono considerate uniformi straniere quelle delle forze armate straniere (terra, aria e mare), della polizia e degli organi consimili, nonché delle guardie di confine.⁴

Art. 2

Non sono sottoposti all'obbligo dell'autorizzazione secondo l'articolo 1:

- a. i membri del corpo diplomatico accreditato in Svizzera;
- b. i membri degli equipaggi di aerei militari stranieri che sono stati autorizzati dall'Ufficio federale dell'aviazione civile⁵ a sorvolare la Svizzera e ad atterrarvi e anche ad alloggiare e a prendere i pasti in una località vicina allo scalo;
- c.⁶ i membri di forze armate straniere, i membri dei servizi di polizia e le guardie di confine, nonché i membri delle autorità doganali e di organi consimili, quando esercitano la loro attività nell'ambito degli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera.

RU **1970** 1361

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU **1991** 1164).

² RS **510.10**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2323).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2323).

⁵ Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2323).

Art. 3⁷

L'autorizzazione prevista nell'articolo 1 è accordata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.

II. Porto dell'uniforme militare svizzera all'estero**Art. 4**

Senza autorizzazione, è vietato portare l'uniforme militare svizzera all'estero.

Art. 5

Non sono sottoposti all'obbligo dell'autorizzazione secondo l'articolo 4:

- a.⁸ gli addetti alla difesa svizzeri accreditati all'estero e i loro aggiunti;
- b. i militari svizzeri che viaggiano individualmente e transitano all'estero su percorsi determinati da accordi internazionali speciali;⁹
- c.¹⁰ i militari svizzeri che esercitano la loro attività all'estero nell'ambito degli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera.

Art. 6

¹ L'autorizzazione prevista nell'articolo 4 è accordata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.¹¹

² È riservato il diritto dello Stato interessato di consentire il porto dell'uniforme militare svizzera all'estero.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2323).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2323).

⁹ RS **0.631.256.913.65**

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2323).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU **2001** 2323).

III. Disposizioni finali

Art. 7

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1971.

² Alla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie, segnatamente il decreto del Consiglio federale del 30 luglio 1954¹² che vieta di portare uniformi straniere in Svizzera.

Art. 8¹³

Il Dipartimento federale degli affari esteri, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e la Direzione generale delle dogane sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, con la cooperazione delle autorità cantonali di polizia.

¹² [RU 1954 646]

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ago. 2001, in vigore dal 1° ott. 2001 (RU 2001 2323).

